

Articolo 31 (20)

(Modalità di gestione degli elenchi dei soggetti e delle strutture accreditate)

1. E' istituito presso i competenti uffici regionali l'elenco dei soggetti accreditati, il cui aggiornamento è oggetto di pubblicazione con periodicità annuale nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia oppure su apposita piattaforma web. L'iscrizione nell'elenco dei soggetti accreditati avviene per ciascuna struttura della cui gestione il soggetto risulta titolare e per ciascuna tipologia di servizio gestito.
2. L'accreditamento può essere sospeso o revocato a seguito del venire meno di una delle condizioni e/o dei requisiti di cui all'art. 29.
3. Qualora si manifestino eventi indicanti il venir meno del livello qualitativo delle prestazioni erogate da un soggetto accreditato, saranno tempestivamente effettuate le necessarie verifiche.
4. L'accertamento di situazioni di non conformità ai requisiti di accreditamento comporta, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate e, previa formale diffida, la sospensione con prescrizioni o la revoca dell'accreditamento.
5. Le segnalazioni da parte dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 60 della legge regionale, nonché degli enti che hanno affidato la gestione dei servizi, sono da considerare tra gli eventi che determinano l'attivazione delle verifiche di cui al comma 3 del presente articolo.
6. Il provvedimento di revoca o di sospensione dell'accreditamento comporta l'immediata revoca ovvero la sospensione per i soggetti di cui all'art. 28 comma 2, dei contratti posti in essere per le prestazioni di cui all'art. 28 comma 3. Il provvedimento di revoca comporta, altresì, la cancellazione dall'elenco previsto al comma 1 del presente articolo.

Note

(20) Articolo dapprima modificato dal Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19, successivamente sostituito dal r.r. n. 11/2015, art. 12. Il testo dell'articolo modificato era così formulato: "Articolo 31 (Modalità di gestione degli elenchi dei soggetti e delle strutture accreditate) 1. E' istituito presso l'Assessorato alla Solidarietà della Regione Puglia l'elenco dei soggetti accreditati, il cui aggiornamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia con periodicità annuale. L'iscrizione nell'elenco dei soggetti accreditati avviene per ciascuna struttura della cui gestione il soggetto risulta titolare e per ciascuna tipologia di servizio gestito. La attivazione della gestione di un servizio in altro ambito territoriale produce la sola comunicazione, a carico di quest'ultimo ambito, al Settore Sistema Integrato Servizi Sociali, responsabile della gestione dell'elenco dei soggetti accreditati, senza che ciò richieda una modifica della iscrizione nel suddetto elenco. 2. L'accreditamento può essere sospeso o revocato dall'Ambito che ha adottato il provvedimento di accreditamento, a seguito del venire meno di una delle condizioni e/o dei requisiti di cui all'art. 29. 3. Qualora nel corso del periodo che intercorre tra due verifiche successive, si manifestino eventi indicanti il venir meno del livello qualitativo delle prestazioni erogate da un soggetto accreditato, l'ambito territoriale competente per l'accreditamento provvede ad effettuare tempestivamente le necessarie verifiche. 4. L'accertamento di situazioni di non conformità ai requisiti di accreditamento comporta, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate e, previa formale diffida, la sospensione con prescrizioni o la revoca dell'accreditamento. 5. L'ambito territoriale competente trasmette all'Assessorato alla Solidarietà della Regione i provvedimenti di sospensione o revoca dell'accreditamento. 6. Le segnalazioni da parte dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 60 della legge regionale, nonché degli enti che hanno affidato la gestione dei servizi, sono da considerare tra gli eventi che determinano l'attivazione delle verifiche di cui al comma 3 del presente articolo. 7. Il provvedimento di revoca o di sospensione dell'accreditamento adottato dall'Ambito comporta, previa notifica al Settore Sistema Integrato Servizi Sociali, l'immediata revoca ovvero la sospensione per i soggetti di cui all'art. 28 comma 2 dei contratti posti in essere per le prestazioni di cui all'art. 28 comma 3. Il provvedimento di revoca comporta, altresì, la cancellazione dall'elenco di cui al comma 1 del presente articolo."